

STATUTO

ERANOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA FRANCESCO
GONIN 69/1

Numero REA: MI - 1701123

Codice fiscale: 03765220961

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2005 - Statuto completo;	2
---	---

te dichiarava sciolta la presente Assemblea alle ore 19,45
Il comparente insieme a me ha sottoscritto in ogni parte l'allegato.
E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, unitamente all'allegato al
comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia
direttiva consta di un foglio per tre facciate intere e quanto alla quarta scritta sin qui.
F.TO CLAUDIO BARBIERI
F.TO GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" del N. 13330/4619 Rep.
STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
ERANOS Società Cooperativa Sociale

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Milano, la Società Cooperativa Sociale denominata "Eranos Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 (Durata)

La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Scopi ed Oggetto

ART. 3 (Scopo mutualistico ed oggetto sociale)

La Cooperativa non ha scopo di lucro.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, procurando ai soci condizioni più favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo dei soci nelle attività intraprese dalla cooperativa.

La Cooperativa realizza tali finalità favorendo sia il nascere e lo svilupparsi di progetti e di esperienze di vita comunitaria aperta a tutti: in particolare a minori in stato di disagio, a portatori di handicap, adulti in difficoltà, anziani, immigrati, in collaborazione con il Tribunale dei Minori, Servizi Sociali, Parrocchie, Oratori, Associazioni e Cooperative operanti sul territorio, sia attraverso la gestione servizi alle persone e sensibilizzando il territorio sulle tematiche del volontariato, dell'emarginazione e della solidarietà, in una prospettiva di prevenzione del disagio sociale.

La Cooperativa rivolge i propri servizi in via prioritaria, ma non esclusiva, alle persone deboli o in situazione di svantaggio.

In relazione alle proprie finalità la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, anche in collaborazione con enti pubblici:

- servizi socio-sanitari,
- servizi socio-assistenziali,
- servizi scolastici,
- servizi di formazione e orientamento professionale,
- servizi educativi,
- servizi ricreativi,

- attività di animazione sociale,
- attività di formazione e consulenza,
- attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola,
- iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sui bisogni delle persone disagiate,
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa può agire coordinandosi con altri soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato e può promuovere ed aderire a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Allo stesso scopo la Cooperativa può operare con terzi.

La Cooperativa è attiva nel mantenere una forte tensione innovativa nei suoi interventi e nel favorire fra i soci la comunicazione e la circolazione di idee e riflessioni e la condivisione di idealità e di azioni concrete.

La società potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità delle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La società potrà raccogliere prestiti dai soli soci e ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto e secondo le modalità delle vigenti norme in materia.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori Contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente per il raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

ART. 4 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori: persone fisiche che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci sovventori: coloro che ai sensi della legge 59 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, partecipino anche a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento aziendale;
- c) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti della L. 381/91 e successive modifiche;
- d) soci fruitori: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o

indirettamente dei servizi della Cooperativa.

In ogni caso non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

ART. 5 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;
- b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
- d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Trattandosi di persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.
- b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

In ogni caso il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

ART. 6 (Valutazione e delibere delle domande di ammissione)

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti di richiesta e delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Al nuovo socio ammesso potrà essere richiesta, oltre l'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma, a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 7 (Obblighi dei soci)

I soci sono obbligati:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, nei termini indicati all'art. 13;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 8 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto all'art. 4 per il socio sovventore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 9 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolge l'attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 10 (Morte)

Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 10, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle azioni anzidette, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi.

Il designato diventa però socio soltanto previa ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 (Liquidazione)

Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle azioni versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai

superiore al valore nominale delle azioni stesse, eventualmente rivalutate.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 4, 7, 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio arbitrale.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale

ART. 13 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a 50 Euro;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 2) dalla riserva legale, formata con gli utili e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 14 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori di azioni di partecipazione.

Il socio non può cedere le proprie azioni se la cessione non è stata autorizzata dagli amministratori.

Pertanto il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 5. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO V

Esercizio sociale - Bilancio - Ristorni

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio va dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno seguente.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni legislative vigenti ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
- d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti, alla rivalutazione delle azioni nella forma prevista dalla Legge 59/1992;
- e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superiore del 2% rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
- g) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la totalità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto b) ed eventualmente anche al netto di quella al punto d) sia devoluta interamente al fondo di riserva ordinaria.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

ART. 16 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;
aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI

Organi Sociali

ART. 17 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

ART. 18 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza e affissa nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte .
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

ART. 20 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

ART. 21 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non è ammesso il voto segreto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 22 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 23 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

ART. 24 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 25 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, almeno un giorno prima della riunione, ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 26 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, pertanto, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società e solo per singoli atti o categorie di atti.

ART. 27 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 28 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile

TITOLO VII
Controversie

ART. 29 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che

promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

ART. 30 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 31 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

Disposizioni generali e finali

ART. 32 (Regolamenti)

L'organo amministrativo deve predisporre i regolamenti interni, volti a disciplinare il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa con particolare riguardo ai rapporti dei soci all'interno della società, e quant'altro si riterrà opportuno per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

I regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria, con la maggioranza prevista per le deliberazioni in sede di assemblea straordinaria.

ART. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 34 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.TO CLAUDIO BARBIERI

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA